

Con l'editto del 1815 papa Pio VII iniziava l'esperimento nelle Legazioni e nelle Marche di un'ampia opera riformatrice; tra tutte si abolivano per sempre le leggi statutarie e le giurisdizioni baronali. Le prime, le leggi statutarie, abolite con lo scopo di unire ed uniformare il diritto all'interno dell'intero Stato Pontificio fino ad ora differente da comune a comune regolato dai medioevali statuti; le seconde, le giurisdizioni baronali, la cui abolizione poneva di fatto fine alla società medievale ancora feudale e dava il via alla società moderna. Cosa successe ai nostri feudi?

Buona lettura.

Daniele Piselli

1818 – Fine del feudalesimo

Dopo la Prima Repubblica Romana, 1798-1799, e l'esperienza napoleonica, 1809-1814, si era ripristinata la feudalità con l'editto Pacca del 30 luglio 1814, con l'elegante formula giuridica concedendo ai baroni dello Stato Pontificio di rinunciare ai diritti feudali, salvo ad essi il diritto di essere sgravati dalle spese dell'organizzazione amministrativa dei comuni non più feudi, nelle forme legislative unitarie disposte, e di mantenere con successione ereditaria il titolo onorifico del feudo medesimo.

Con l'articolo 19 del moto proprio del 6 luglio 1816 viene applicato su tutto il territorio dello Stato Pontificio l'esperimento del 1815 ponendo fine alle leggi statutarie e alle giurisdizioni baronali anche nei nostri territori.

Le giurisdizioni baronali sono soppresse nelle Legazioni, nelle Marche, nella provincia di Urbino, e nei Ducati di Camerino e Benevento. Regolamenti per li Governatori ba-

19. Rimane confermata l'abolizione delle giurisdizioni baronali nelle provincie di Bologna, di Ferrara, di Romagna, delle Marche, d'Urbino, e dei Ducati di Camerino e Benevento. Nelle altre provincie, nelle quali tali giurisdizioni si trovano ripristinate in virtù dell'Editto, che pubblicò il Pro-Segretario di Stato nel dì 30 luglio 1814, i Governatori da scegliersi dai Baroni non po-

tranno incominciare l'esercizio del loro ufficio, se non precederà l'approvazione della Segreteria di Stato. ronali nelle altre provincie.

Sarà in facoltà dei Baroni il rinunciare alla giurisdizione baronale, anche per li futuri chiamati, e compresi nelle investiture, senza bisogno di alcuna formalità per supplire al loro consenso. Appresso tale rinuncia cesseranno tutti i diritti, e tutti i pesi relativi all'esercizio della giurisdizione baronale, conservando però sempre per loro, e per li successori il titolo onorifico. I Baroni, li quali vorranno conservare la loro giurisdizione, dovranno fissare ai loro Governatori un assegnamento congruo mensile, e così anche ai Cancellieri, e Fiscali, e subire le spese occorrenti per la forza armata, non che ogn'altra spesa necessaria alla retta amministrazione della giustizia: il tutto da approvarsi dalla Segreteria di Stato.

La fine del potere baronale di fatto si afferma con le rinunce feudali dei baroni da intendersi come una restituzione della funzione politica e di governo al potere del sovrano, il papa, in esplicitazione piena del principio dell'eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, basata, come detto, sul presupposto della unicità e della uniformità del diritto. L'adesione inizia il 5 settembre 1816 con la rinuncia del Principe di Paliano Filippo Colonna marito di Caterina di Savoia ai sui ventisette feudi.

Montegabbione e Castel di Fiori, suo appodiato almeno dal 1824¹, dipendevano alla giurisdizione feudale del Comune di Orvieto che il 12 novembre del 1816 rinunciava a Benasso, Civitella d'Agliano, Collelongo, Montegabbione, Monteleone, Palazzo Bovarino, Ripalvella, San Venanzo e san Vito.

L'11 aprile 1817 Angelina e Vincenza Marsciano rinunciavano alla giurisdizione feudale su Montegiove e l'appodiata Frattaguida, in cosignorìa con Antonio Baldelli Marsciano che rinuncia il 23 settembre, Margherita Passerini il 5 maggio, Lidia Passerini il 21 agosto, Testa di Marciano e Propaganda Fide entro il 1818.




Figura 1 Intestazione del foglio del Bovatico del 1831 di Montegiove con l'appodiato Fratta Guida [Archivio di Stato di Viterbo, Delegazione Apostolica di Viterbo Serie II - parte I]




Figura 2 Dettaglio di una pagina delle uscite della Comunità di Castel di Fiori per l'anno 1761 in cui tra le voci è riportato "Al Barone per il solito Erbatico"; la comunità di Castel di Fiori dipendeva dalla giurisdizione feudale del Comune di Orvieto a cui annualmente versava la quota dell'erbatico, tassa feudale per l'utilizzo dei campi del feudo ad uso pascolo [Governo di Castel di Fiori - Libro dei conti, Archivio Parrocchiale di Montegabbione].

Ovunque l'abolizione della feudalità come regime politico non importava il divieto dell'attribuzione e dell'uso, in successione ereditaria, quale diritto onorifico, dei titoli nobiliari annessi alle terre, luoghi e comuni baronali accentrati dall'amministrazione statale.

Sarà sicuramente interessante in futuro ripercorrere la storia feudale dei nostri castelli dagli inizi, o meglio da dove si conosce, fino al 1818. Sicuramente interessante da riproporre il saggio svolto da Maria Grazia Nico Ottaviani relativamente allo studio degli eventi montegabbionesi fino al XVI secolo tra cui le vicende e le lotte per il possesso del feudo di Montegabbione tra i Bandini ed il Comune di Orvieto nella seconda metà del XV secolo².

Bibliografia

- Governo di Castel di Fiori - Libro dei conti, Archivio Parrocchiale di Montegabbione.
- Lettera dal Governo di Ficulle al Sindaco di Castel di Fiori, Archivio Parrocchiale di Castel di Fiori.
- Delegazione Apostolica di Viterbo Serie II - parte I, Archivio di Stato di Viterbo.
- Mario Tosi, *La società romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853)*, Edizioni di Storia e Letteratura, 1968.
- *Moto proprio della santità di nostro signore papa Pio settimo in data de 6. luglio 1816*, Presso Vincenzo Poggioli stampatore della Rev. Cam. Apost., 1816.

¹ Archivio parrocchiale Castel di Fiori, lettera diretta al Sindaco di Castel di Fiori nel giugno del 1824 dal Governo di Ficulle. I sindaci secondo il motu proprio di Pio VII erano, insieme a due consiglieri, gli amministratori degli appodiati. La struttura amministrativa dell'Appodiato era costituita dal sindaco e da due consiglieri. Questi venivano scelti dal Consiglio deliberativo di Foligno che formava una terna di nomi da inviare al Delegato apostolico di Perugia, il quale designava sindaci e consiglieri che riteneva migliori. Sindaco e consiglieri duravano in carica due anni e solo il Sindaco era rieleggibile. Erano scelti essenzialmente fra i possidenti, non esistendo nei nostri territori uomini di lettere o negozianti "sufficientemente ricchi per prestare le dovute garanzie". Infatti, non poteva ricoprire incarichi pubblici chi non possedeva, non potendo garantire "di porre rimedio ai suoi eventuali errori" e non avendo niente da perdere. E tra i possidenti venivano scelti coloro che possedevano di più, "così che maggiore era la garanzia".

² *Statuto di Montegabbione*, a cura di M. Rossi Caponeri, con un saggio di M. Grazia Nico Ottaviani, 2012.